

STATUTO**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
Comuni**

Il Comune di Solto Collina è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.

(Art. 128 Cost. e 4, Comma 2, Legge 8 giugno 1990, n. 142).

**Art. 2 – Stemma
Gonfalone**

1. Il Comune ha come suo segno distintivo un proprio gonfalone e un proprio stemma.

2. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

3. Il Sindaco nelle pubbliche ricorrenze ha facoltà di autorizzare l'uso del gonfalone.

**Art. 3
Territorio**

1. Il Comune di Solto Collina comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il Piano Topografico di cui all'Art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente Comma comprende le Frazioni di:

– Solto Collina, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli uffici;

– Esmate.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'Art. 133 Cost., previa audizione della popolazione del Comune.

**Art. 4
Funzioni del Comune**

1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

4. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su base di frazione.

**Art. 5
Funzioni del Comune nel settore della sanità**

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Il Comune solo o associato con altri Comuni, U.S.S.L., Provincia o Regione, programma e realizza per

gli Utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicaps, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 6**Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7**Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali ricreative e sportive, portatrici di interessi collettivi, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'Art. 7 – Comma 5 – della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8**Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica**

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, assicurando nell'ambito delle sue competenze, i locali ed una partecipazione agli oneri.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente Comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge Regionale.

Art. 9**Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico**

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

a) fiere e mercati;

(Art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

b) turismo e industria alberghiera;

(Art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616)

c) agricoltura e foreste.

(Art. 73 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire le migliori funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

3. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo adottando iniziative atte a stimolarne l'attività.

4. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 10**Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, artigianali e commerciali. Promuove, inoltre, la salvaguardia del territorio mediante l'individuazione di zone da bonificare ed il reperimento di zone idonee o atte alla costituzione di discariche per il deposito di materiali inerti.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

5. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 11

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo del presente statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 12

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I Consiglieri Comunali

Art. 13

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato; è libero di esprimere le proprie opinioni ed è responsabile dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

Art. 14

Doveri del Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

(Il richiamo alla partecipazione delle Commissioni Consiliari permanenti vale ovviamente per i Comuni che istituiranno le Commissioni).

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio

Comunale, dopo il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 15

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

(È la trascrizione dell'Art. 31 – Comma 6 – della Legge n. 142 del 1990, con l'aggiunta delle interpellanze, trascurate dal legislatore).

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. (Art. 31 – Comma 5 – della legge n. 142 del 1990).

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento. (Si rinvia al Regolamento interno del Consiglio Comunale per la disciplina dei diritti del Consigliere).

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'Art. 45 – Commi 2 e 4 – della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Un terzo (nei Comuni con più di 5.000 abitanti) o un quinto (negli altri Comuni) dei Consiglieri può fare richiesta di sottoporre determinate deliberazioni della Giunta al Controllo del Comitato Regionale. (Art. 45 – Commi 2 e 4 – della legge n. 142 del 1990).

Poiché non si specifica se il quorum debba essere ragguagliato ai consiglieri «assegnati» o «in carica», si è scelta la prima soluzione.

Art. 16

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione ed il Consiglio stesso ne prende atto.

(È una delle questioni più controverse. Si è seguita la tesi delle dimissioni automatiche, che si verificano al momento in cui il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale, senza necessità di alcuna votazione, ma con semplice verbalizzazione).

2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

(Nota: In caso di inerzia del Sindaco, si è ritenuto di investire il Comitato Regionale di Controllo, il quale è munito di potere sostitutivo, ai sensi dell'Art. 48 della legge n. 142 del 1990, e conformemente alla più recente giurisprudenza – T.A.R. Puglia – Bari – 11 marzo 1980, n. 62, ne «I T.A.R.», 1980 – I – Pag. 4394; Consiglio di Stato – Sez. V – 20 giugno 1987, n. 396, ne «Il Consiglio di Stato» 1987 – I – Pag. 806).

3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al Comma 1 o la presa d'atto di cui al precedente Comma 2.

(Questo Comma è conforme all'Art. 158 – 3° Comma – del R.D. n. 297 del 1911).

Art. 17

Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che ha più anni di esperienza di amministrazione nel Consiglio Comunale dello stesso Comune.

A parità di esperienza è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, composti, a norma di regolamento da uno o più componenti.

(Nota: La costituzione dei Gruppi Consiliari è prassi consolidata per i Comuni di una certa dimensione, i quali assicurano, altresì, i mezzi per operare).

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 19 Poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione
(Nota: Il Comma richiama l'Art. 32 – Comma 1 – della Legge n. 142 del 1990).

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
(Nota: Anziché trascrivere gli oggetti di cui all'Art. 32 – Comma 2 – con l'eventuale aggiunta di altri, si è fatto rinvio generico alle funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto).

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
(Nota: Anche se il divieto di delegazione lo si deduce dalla legge che fa della Giunta Comunale l'Organo di Governo e di amministrazione generale del Comune, la sua esplicita previsione appare opportuna).

Art. 20 Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori.
(Nota: La prima adunanza è dedicata alla convalida degli eletti ed alla nomina del Sindaco e degli Assessori; essa può svolgersi in più riunioni).

2. Il Consigliere Anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
(Nota: Il presente Comma ed i seguenti sono dedicati alla convalida degli eletti tuttora prevista dall'Art. 75 del T.U. n. 570 del 1960. La disposizione è conforme all'Art. 34 – Comma 5 – della Legge n. 142 del 1990).

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere Anziano.
(Nota: Vedi Art. 34 – comma 6 – della Legge n. 142 del 1990).

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

(Nota: Nella previgente normativa nessun dubbio esisteva sulla pubblicità della seduta, mentre era controversa la scelta del tipo di votazione; ci si è pronunciati per la votazione palese in ossequio all'ordinamento del legislatore; vedi Art. 34 – Comma 4 – e 37 – Comma 2. Si è precisato che i Consiglieri della cui ineleggibilità ed incompatibilità si discute, possono partecipare alla seduta ed alla votazione).

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli Artt. 23 e 24 del presente Statuto.

(Nota: Per la seduta di convalida non è mai stato richiesto uno speciale quorum strutturale e funzionale, per cui si fa rinvio agli Artt. 23 e 24 dello Statuto, che disciplinano la materia).

Art. 21 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso in cui alla Lett. b) del successivo Comma 3 del presente Articolo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alla precedente Lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 gg. dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

(Nota: Vedi Art. 151 – Comma 3 – del T.U. n. 148 del 1915).

Art. 23 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'Art. 155 del Codice di procedura Civile.

Art. 24 Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale li riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 4 Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'Articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 25 Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

(Nota: vedi Art. 298, comma terzo, del T.U. n. 148 del 1915).

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

(Nota: in contrasto con l'abrogata normativa – Art. 298, quarto comma, del T.U. n. 148 del 1915), ma conformemente alla dottrina, si dispone per la non computabilità delle schede bianche e nulle.)

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, computati secondo il comma 2 del presente articolo.

(Nota: l'art. 47, comma 3, della legge n. 142 del 1990 non precisa, nel caso in cui si assumano deliberazioni immediatamente eseguibili, se la maggioranza dei «componenti» vada ragguagliata a quelli in carica o a quelli assegnati. La soluzione prescelta [consiglieri assegnati] è conforme all'art. 49 primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 [riguardante l'ordinamento regionale] e all'indirizzo giurisprudenziale – Consiglio di Stato, sez. I, parere 3 dicembre 1971 n. 2075; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 4 febbraio 1986, n. 43).

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

(Nota: la pubblicità è la regola; la segretezza delle adunanze è definita dal regolamento).

Art. 27

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

(Nota: il voto palese è la norma, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta).

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze.

Art. 29

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

(Nota: Tutta la materia che era disciplinata dal T.U. n. 148 del 1915 [Titolo III, Capo I, Titolo V] e dal regolamento n. 297 del 1911 [Titolo III, Capo III] e che non è oggetto di previsione legislativa [legge n. 142 del 1990] o statutaria, deve essere trattata dal regolamento interno del Consiglio comunale, per la cui approvazione o modificazione è richiesta la maggioranza qualificata).

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III

La Giunta comunale

Sezione I – Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 30

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di 4 assessori.

(Nota: Poiché la Giunta comunale si compone del Sindaco e degli assessori [art. 33, comma 1, legge n. 142 del 1990], nelle norme che seguono non si farà menzione dell'elezione contestuale del Sindaco e della Giunta, ma più correttamente del Sindaco e degli assessori).

Art. 31

Elezione del Sindaco e degli assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco

e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano.

(Nota: La materia è minuziosamente stabilita dall'art. 34 della legge n. 142 del 1990. Si è quindi proceduto alle necessarie integrazioni. Innanzitutto, possono aversi più documenti programmatici, mentre il comma 3 dell'art. 34 fa riferimento ad un solo documento; pertanto, il dibattito può svolgersi su più programmi, illustrati dai candidati alla carica di Sindaco).

2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

(Vedi nota di cui al comma 1).

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore ed illustrate dai candidati alla carica di sindaco; le proposte, con l'allegato documento, possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.

(Vedi nota di cui al comma 1).

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

(Vedi nota di cui al comma 1).

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

(Nota: stante il silenzio della legge si indicano, come termini di decorrenza fra la prima e la seconda seduta e fra la seconda e la terza, almeno 5 giorni).

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento sempre che non sia decorso il termine dei sessanta giorni, di cui agli art. 34, comma 2, e 39, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Nota: la seconda parte del comma 4 dell'art. 34 dispone che, «qualora in nessuna di esse [ossia delle tre votazioni] si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto»: stando alla lettera della legge lo scioglimento dovrebbe conseguire IPSO IURE, anche se non sono trascorsi i 60 giorni, il che ci sembra eccessivo. Abbiamo previsto il rinnovo della procedura, sempre che si svolga nei termini prescritti).

Art. 32

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

(Nota: È materia che è disciplinata dalla legge e ad essa si rinvia).

Art. 33

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

(Nota: Si richiama l'Istituto della Prorogatio, previsto dalla legge n. 142 del 1990, solo nel caso di dimissioni – Art. 37 – Comma 7).

2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.

(Nota: Per evitare il vuoto di potere si dispone l'assunzione delle funzioni dell'Assessore cessato da parte di altro membro della Giunta).

3. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente

successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.

L'elezione – da tenersi a scrutinio palese – avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

(Nota: La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori).

4. Nelle ipotesi di insediamento temporaneo di un Assessore, la Giunta Comunale incarica il Sindaco o altro Assessore ad assumerne le funzioni.

(Nota: La disposizione trova applicazione in caso di vacanza o impedimento che si prolunga per un lungo periodo, ancorché temporaneo: malattia, chiamata alle armi, ecc.).

Art. 34

Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

(Nota: Ved. Art. 37 – Commi 1 – 5 – della legge n. 142 del 1990).

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista del nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

(Nota: Nel silenzio della legge si è fatto riferimento ai Consiglieri «assegnati»).

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente Comma, vi provvede il Prefetto a norma dell'Art. 36 – Comma 4 – della Legge 142/1990.

(Nota: Sono previsti interventi del Consigliere Anziano).

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

(Nota: Sono previsti interventi del Consigliere Anziano).

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

(Nota: Ved. Art. 19 – Comma 4 – del presente Statuto).

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 35

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

(Nota: Riferimento all'Art. 34 – Comma 8 – della Legge 8 giugno 1990, n. 142).

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39 – Comma 1 – lett. b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

(Nota: L'art. 34 – Comma 2 – della legge 142 del 1990 fa decorrere il termine dei 60 giorni per l'elezione della Giunta dalla data di presentazione delle dimissioni, non dalla loro presa d'atto).

3. Entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per le elezioni del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il Consigliere Anziano. Si applicano i Commi 2 - 3 - 4 - 5 e 6 dell'Art. 31 del recente Statuto.

(Nota: È prescritta la convocazione del Consiglio, affinché questi sia informato delle dimissioni, ne prenda atto e proceda alla costituzione di un nuovo esecutivo).

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

(Nota: Vedi Art. 37 – Comma 7 – della legge n. 142 del 1990. Qui si precisa che la nuova Giunta entra in carica con l'insediamento, ossia al perfezionamento della nomina – Art. 34 – Comma 7 – Legge 142/1990).

Art. 36

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- negli altri casi previsti dalla legge.

(Nota: Si richiamano le fattispecie legislative).

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

(Nota: Riferimento Art. 289 – 2 Comma – del T.U. n. 148 del 1915).

3. Fatta salva l'applicazione dell'Art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

(Nota: Riferimento Art. 160 del Reg. n. 297 del 1911; Art. 149 – penultimo Comma – del T.U. n. 148 del 1915; Art. 9 bis del T.U. n. 570 del 1960; Art. 7 Legge n. 154 del 1981).

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'Art. 33 – Comma 2, del presente Statuto.

(Nota: La decadenza del Sindaco comporta il rinnovo dell'elezione di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori [anche per dimissioni], secondo l'ordinamento del Legislatore, che collega, al venir meno del Sindaco, la necessità di un rinnovo integrale della Giunta. Si tenga presente che le dimissioni del Sindaco possono essere determinate non solo da un contrasto con gli Assessori, ma anche per soli motivi personali).

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai Commi 3 e 4 dell'Art. 33 del presente Statuto.

(Nota: La decadenza di un Assessore determina la necessità della sua surrogazione).

Art. 37

Revoca degli Assessori

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

(Nota: per i singoli assessori, invece, la revoca è stata prevista dall'art. 37, Comma 6, della legge n. 142 del 1990. La procedura proposta è, ovviamente, suscettibile di modificazione).

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 33 del presente Statuto.

(Nota: per i singoli assessori, invece, la revoca è stata pre-

vista dall'art. 37, comma 6, della legge n. 142 del 1990. La procedura proposta è, ovviamente, suscettibile di modificazione).

Sezione II – Attribuzione - Funzionamento

Art. 38

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
(Nota: l'innovazione più significativa concerne la posizione giuridica degli assessori, i quali – secondo la scelta operata – non sono più semplici delegati del Sindaco, ma titolari delle funzioni relative ai vari rami dell'Amministrazione, cui sono preposti).

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

(Nota: Cfr. art. 95, secondo comma, della Costituzione).

4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

(Nota: il conferimento e la modificazione delle funzioni avvengono con deliberazione collegiale della stessa Giunta [commi 4 e 6], la quale provvede altresì alla nomina del Vice sindaco, con funzioni vicarie del Sindaco [comma 5]).

7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

(Nota: la Giunta può adottare un proprio regolamento interno [ved. art. 254 T.U. n. 148 del 1915], relativamente alla Giunta provinciale).

Art. 39

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

(Nota: ved. art. 34 della legge n. 142 del 1990).

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale e al Sindaco.

(Nota: ved. art. 34 della legge n. 142 del 1990).

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

(Nota: si tratta del rendiconto morale, di cui all'art. 141 del T.U. n. 148 del 1915).

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

(Nota: la Giunta ha l'iniziativa delle proposte di deliberazione).

Art. 40

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 del presente Statuto.

Capo IV Il Sindaco

Art. 41

Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
(Nota: Cfr. Art. 36 e 38 della legge n. 142 del 1990).

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

(Nota: Cfr. Artt. 36 e 38 della legge n. 142 del 1990).

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e del presente Statuto.

(Nota: si è aggiunta la competenza nelle materie attribuite direttamente dalla Regione al Sindaco).

4. Pur trattandosi di funzioni statali e regionali il Sindaco per adempierle, deve necessariamente avvalersi dell'apparato burocratico comunale.

Art. 42

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

(Nota: ved. infra, art. 85, comma 2, del Presente Statuto. Nei comuni che adotteranno la soluzione proposta dall'art. 85 citato, quest'ultima lettera g) va omissa).

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

(Nota: si tratta di un'esemplificazione di funzioni, enunciate dall'art. 36 della legge n. 142 del 1990 e dall'art. 151 del T.U. n. 148 del 1915).

Non si è fatto cenno alle attribuzioni del Sindaco, come Ufficiale di Governo in quanto queste sono minuziosamente descritte dall'art. 38 della citata legge).

Art. 43

Il vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I La partecipazione popolare

Art. 44

Collaborazione dei cittadini

Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessi nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 45

Forme di consultazione della popolazione

In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile, attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.

Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 46

Procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

I cittadini, singoli e associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato, ove sussistano specifiche ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti. Dovranno comunque essere indicate le ragioni della proroga.

Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Art. 47

Referendum consultivi

Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

– tributi locali, atti di bilancio, norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 40% (quarantapercento) del corpo elettorale.

Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei Referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° Comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.

Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronuncerà per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.

I referendum possono essere revocati o sospesi previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. (Si accerta che le indicazioni percentuali contenute nell'articolo hanno valore puramente indicativo).

Capo II

L'azione popolare

Art. 48

La pubblicità degli atti

Gli atti dell'amministrazione Comunale sono pubblici,

fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunemente li riguardano.

Titolo IV FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I La gestione economica

Art. 49 Finanza locale

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, ha altresì, autonomia potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte dirette;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti;
- g) altre entrate.

I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge, ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero, determinano prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 50 Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità della veridicità della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

Il Bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 51 Risultati di gestione

I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i

risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Il Conto Consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 52

Revisione economica-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un solo Revisore dei conti, che dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.

Esso dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare al Conto Consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità della sua attestazione ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

(Riferimento Art. n. 57 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990).

Capo III Proprietà comunale

Art. 53 Beni comunali

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 54 Beni demaniali

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli Artt. 822 e 824 del Codice Civile.

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Fanno parte del demanio Comunale, in particolare il mercato ed il Cimitero.

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Alla classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 55 Beni patrimoniali

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico e in questo rivestono un carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 56 Inventario

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

Il titolare dell'Ufficio di Ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al Conto Consuntivo.

L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Capo IV Contratti

Art. 57 Scelta del contraente

Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del comune riguardanti alienazioni, locazione, acquisti, somministrazione o appalti d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Nel rispetto delle leggi regionali e statali, nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.

Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato.

Titolo V L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'Amministrazione Comunale

Art. 58 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e dirigenti.
(Vedi Art. 51 - Comma 1 - prima parte e comma 2 - della legge 8 giugno 1990, n. 142).

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

(Vedi Art. 51 - Comma 1 - Prima parte e Comma 2 - della legge 8 giugno 1990, n. 142).

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'Art. 38 - Comma 2 - del presente statuto.

(La ripartizione dei vari uffici e servizi deve essere correlata alle esigenze dei singoli assessorati, in modo da evitare che un singolo ufficio debba dipendere da più Assessori. Le aree [o dipartimenti] sono comprensive di più settori, costituenti gli uffici o servizi comunali).

Art. 59 Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. 32 - Comma 2 - Lett. C - della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il Regolamento disciplina:

- la dotazione organica del personale;
- le procedure per l'assunzione del personale;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'attribuzione al Segretario Comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

(Riferimento Art. 51 - Comma 1 - seconda parte - della legge n. 142/1990).

e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
(Riferimento Art. 51 - Comma 10 - della legge n. 142 del 1990).

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'Art. 51 - Comma 7 - della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Capo II Il Segretario Comunale

Art. 60 Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
(Riferimento Art. 51 - Comma 1 - parte 1^a - della legge n. 142 del giugno 1990).

2. È responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio Comunale ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
(Art. 51 - Comma 8 - della legge n. 142).

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, la conferenza di programma ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree d'intervento funzionale di cui all'Art. 54.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti Comma, le altre funzioni stabilite dal Regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del Regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli Organi di controllo;
- f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento.

7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Capo II

Il principio della cooperazione - Le forme associative

Art. 61 Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e la Comunità Montana.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

La stipulazione della convenzione può essere affidata al responsabile dell'ufficio competente per materia.

Art. 62 ConSORZI

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge.

A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente Articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 63 Accordi di programma

L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concentrando i propri obiettivi con

quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Titolo VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 64

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'Art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti Statali e Regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
(vedi Art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile);
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
(Vedi Art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile).

2. Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

(Fermo restando il potere di ordinanza contingibile ed urgente, attribuito al Sindaco dall'Art. 38 della legge n. 142 del 1990, è necessario che lo Statuto disciplini il potere di ordinanza normale per l'osservanza dei Regolamenti. Per i piccoli Comuni detto potere può essere esercitato ancora dal Sindaco [vedi Art. 42 - Comma 1 - Lett. g - del presente Statuto] ed allora questo comma non va inserito).

Art. 65 Regolamenti

Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di Regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato all'Albo Pretorio, a mezzo stampa ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

Il Regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per 15 giorni all'Albo Pretorio Comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà esecutivo nel quindicesimo sia altrimenti specificatamente disposto.

Art. 66 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'Art. 4 - Commi 3 e 4 - della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.